

Modello Organizzativo

2^a Sezione

Child Safeguarding Policy

Lo sport fa bene. E deve essere anche sicuro

Per questa ragione la ASD GSO Vimodrone ha voluto attivare un sistema di prevenzione e di promozione a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: Child Safeguarding Policy – CSP.

Educare attraverso lo sport è la mission dell'ASD GSO Vimodrone.

Il progetto sportivo infatti, organizzato, serio e continuativo, è integrato e reso completo da quello educativo grazie alla collaborazione di tutti gli educatori sportivi dell'ASD GSO Vimodrone.

Ed è proprio *grazie al loro mandato educativo che le figure adulte di riferimento, nel progetto dell' ASD GSO Vimodrone, sono chiamate ad un'attenzione seria e profonda verso i giovani atleti. Perché il loro ruolo non è semplicemente quello di crescere campioni sportivi ma, prima di tutto, quello di permettere ai più giovani una più ampia conoscenza di sé stessi, delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo imparando a valorizzarlo, permettendo loro anche di sperimentare socialità, rispetto, onestà, altruismo e tutti quei valori che appartengono al nostro essere uomini e donne:*

L'IMPEGNO DEL GSO VIMODRONE NEI CONFRONTI DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

Considerando inscindibile il progetto educativo da quello sportivo il ASD GSO Vimodrone, in un'ottica di salvaguardia, cura e protezione dei bambini, bambine e adolescenti, assume nei loro confronti i seguenti impegni:

Sensibilizzazione e formazione

Il GSO Vimodrone s'impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari ed ogni persona rappresentante il GSO Vimodrone abbiano piena consapevolezza delle problematiche legate a qualunque forma di abuso e violenza nei confronti dei minori.

Prevenzione

Il GSO Vimodrone s'impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e ogni persona rappresentante l'associazione si prodighi per creare un ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e i possibili abusi prevenuti.

Segnalazione

Il GSO Vimodrone s'impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e ogni persona rappresentante l'associazione sappia individuare con estrema chiarezza quando diventa necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere in tale situazione.

Di conseguenza il GSO Vimodrone s'impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad una segnalazione di abuso.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il GSO Vimodrone nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà partecipare ai seminari informativi e formativi organizzati dagli enti sportivi ai quali è affiliato e/o dal GSO Vimodrone stesso.

DEFINIZIONI E AMBITO DELLA CHILD SAFEGUARDING POLICY (CPS)

La CSP investe tutti i settori di attività dell'ASD GSO Vimodrone.

Pertanto, si stabilisce che per

- Volontari
- Dirigenti
- Tecnici delle diverse discipline
- Personale subordinato e parasubordinato
- Consulenti esterni
- Fornitori di servizi in outsourcing
- Iscritta/o che operi, a qualsiasi titoli, all'interno della struttura associativa

costituiscono comportamenti rilevanti, da evitare e prevenire:

Abuso psicologico : Denigrare, umiliare, respingere, isolare, intimidire, aggredire verbalmente e qualsiasi altro comportamento teso a ledere l'autostima del/la tesserato/a.

Abuso fisico : Qualsiasi atto deliberato e sgradito che possa causare, in senso reale o potenziale, danni fisici e/o traumi volontari o, in ogni caso, danni alla salute. L'abuso può anche configurarsi nel costringere l'atleta a carichi di lavoro inadeguati all'età, al genere, e alla struttura e capacità fisica oppure anche la costrizione a doversi allenare anche da infortunato o comunque dolorante.
In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo forzato di alcool o sostanze dopanti di vario genere vietate dalle norme vigenti.

Molestie o abusi sessuali : Qualsiasi condotta fisica, psicologica o verbale, avente connotazione sessuale, non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o addirittura negato.
La molestia e l'abuso possono avere origine anche da altri elementi discriminatori quali: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico e capacità atletiche.

Bullismo : Qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, tenuto personalmente oppure attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, che tende ad infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale di qualsiasi persona iscritta all'associazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo.

Omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect")

Mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, nonostante la venuta a conoscenza di uno degli eventi sopracitati.

CRITERI DI ATTUAZIONE

Diffusione e sensibilizzazione

La ASD GSO Vimodrone garantisce un'ampia diffusione della CSP, della relativa Procedura e del Codice di comportamento.

La sensibilizzazione coinvolgerà tutto il personale della ASD GSO Vimodrone, il personale di organizzazioni Partner con i loro rappresentanti e, in particolare, i bambini, le bambine, gli adolescenti e coloro che se ne prendono cura.

La diffusione è gestita in modo da assicurare che la Policy ed il Codice di Comportamento siano pienamente compresi; a tal fine può prevedersi l'utilizzo di traduzioni nella lingua dei beneficiari e la produzione di materiali esplicativi a misura di bambino.

Selezione e assunzione di personale subordinato e parasubordinato

La selezione e l'assunzione del personale o di altri collaboratori anche volontari deve riflettere l'impegno della ASD GSO VIMODRONE nella tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che vengano adottati controlli e procedure atti ad escludere chiunque non sia ritenuto idoneo a lavorare con i minori.

Di seguito si riporta l'art. 2 dello Schema del Decreto Legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" che modifica l'art. 25-bis del decreto della Repubblica 14 novembre 2002, n- 313 e che recita

" Art. 25-bis

(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro)

Comma 1 - Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. "

Comma 2 - Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN966623#art2

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto continuativo con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.



Modello Organizzativo Rev. 1

Dicembre 2024

Formazione

Il personale della ASD GSO VIMODRONE e i suoi rappresentanti, in relazione allo specifico ruolo all'interno dell'organizzazione, devono essere supportati nello sviluppare competenze, conoscenze ed esperienze rispetto alla gestione della tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

Inclusione della CSP nei sistemi e nei processi gestionali

La CSP anima ogni sistema e processo della ASD GSO VIMODRONE, già esistenti o attuati in futuro, che possano avere ricadute sulla tutela dei minori, così da creare un ambiente nel quale i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti siano costantemente rispettati.

Tecnologie di comunicazione ed informazione

Un regolamento interno disciplinerà l'utilizzo appropriato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali internet, siti web, siti di social network o fotografia digitale, onde poter assicurare che i bambini, le bambine e gli adolescenti non corrano rischi.

Tale regolamento conterrà indicazioni sull'utilizzo di queste tecnologie sia da parte del personale e dei rappresentanti della ASD GSO VIMODRONE che da parte dei bambini e bambine che le utilizzano, in nome e per conto nostro o in risposta ad una richiesta della nostra organizzazione.

Valutazione e identificazione dei rischi

Tutte le attività condotte dalla ASD GSO VIMODRONE che coinvolgono bambini, bambine o adolescenti, devono essere preventivamente valutate per garantire che qualsiasi rischio per la tutela dei minori possa essere preventivamente identificato e vengano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

CODICE DI CONDOTTA CHILD SAFEGUARDING POLICY –CSP

La ASD GSO Vimodrone è affiliata ai seguenti Enti di Promozione Sportiva

CSI	Centro Sportivo Italiano
FIPAV	Federazione Italiana Pallavolo
FIGC	Federazione Italiana Gioco Calcio
PGS	Polisportive Giovanili Salesiane

e il presente Codice Etico accoglie tutte le raccomandazioni da esse indicate per la gestione del “Child Safeguarding Policy – CSP”.

Chiunque sia tesserato alla ASD GSO VIMODRONE è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento delle attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle linee guida di seguito indicate e che rappresentano un riferimento per una promozione attiva di buone condotte e pratiche.

- ❖ usare un linguaggio positivo e motivante valorizzando i risultati, anche parziali, raggiunti dai minori (rif. c.c. CSI);
- ❖ evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva (rif. c.c. FIGC)
- ❖ favorire un clima accogliente dell’unicità di ciascun minore, cosicché possa sentirsi parte essenziale della società sportiva; (rif. c.c. CSI)
- ❖ rimuovere gli ostacoli che impediscono l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo (rif. c.c. FIGC)
- ❖ creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti; (rif. c.c. FIGC)
- ❖ comunicare con i minori valorizzando le loro capacità e le loro competenze; discutere insieme dei loro diritti, di cosa è accettabile, di cosa non lo è e di cosa possono fare nel caso in cui dovesse emergere un qualsiasi problema; (rif. c.c. CSI)
- ❖ rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le atlete e di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione; (rif. c.c. CSI e FIGC)
- ❖ spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona; (rif. c.c. CSI)
- ❖ aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori ^[1]_{ISEP} (rif. c.c. CSI)
- ❖ rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti e di tutte le atlete al di sopra ogni altra cosa; (rif. c.c. CSI)

- ❖ prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori; (rif. c.c. FIGC)
- ❖ combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori; (rif. c.c. CSI)
- ❖ stringere un'alleanza educativa con i genitori al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti; (rif. c.c. CSI)
- ❖ rispettare la privacy dei minori; (rif. c.c. CSI)
- ❖ non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto; (rif. c.c. CSI)
- ❖ ricordare a tutti, soprattutto a bambini/e, ragazzi/e che si gioca per divertirsi e che il divertimento è essenziale, che la vittoria non è il fine ultimo ma una parte dell'esperienza e del divertimento; (rif. c.c. CSI)
- ❖ garantire sempre un tempo di gioco soddisfacente per tutti; (rif. c.c. CSI)
- ❖ riservare ad ogni tesserato/a adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità; (rif. c.c. CSI)
- ❖ prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, in particolare a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale; (rif. c.c. CSI e FIGC)
- ❖ programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni; (rif. c.c. CSI e FIGC)
- ❖ durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte che possano generare qualsiasi forma di abuso, discriminazione, esclusione, ecc.; (rif. c.c. CSI e FIGC)
- ❖ organizzare il lavoro, le partite, il luogo di allenamento e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi; (rif. c.c. CSI)
- ❖ programmare allenamenti adeguati allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni; (rif. c.c. CSI)
- ❖ essere ragionevoli nelle richieste di tempo, promuovendo impegno ed entusiasmo, ricordando che i destinatari degli insegnamenti sono bambini/e, ragazzi/e che hanno anche altri interessi e impegni: (rif. c.c. CSI)
- ❖ definire programmazione e durata degli impegni tenendo conto delle età di ciascun atleta; (rif. c.c. CSI)
- ❖ essere un esempio per ogni atleta, soprattutto se minori, mantenere uno stato di forma fisica adeguata a un contesto sportivo, nonché tenere modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico; (rif. c.c. CSI)

- ❖ trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati; (rif. c.c. CSI)
- ❖ evitare per quanto possibile i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per l'insegnamento di una tecnica, operando preferibilmente in presenza di testimoni. Comunque, il contatto fisico non deve essere invasivo e/o molesto; (rif. c.c. CSI)
- ❖ non utilizzare ed essere severi verso chi usa sostanze proibite, sia per l'uomo, sia per il per gli animali; (rif. c.c. CSI)
- ❖ organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi e da evitare comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore; è ammesso alzare la voce solo per incitare sotto il profilo sportivo o richiamare al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo; (rif. c.c. CSI)
- ❖ organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi ed evitare assolutamente comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente un minore o abusarne fisicamente o psicologicamente; (rif. c.c. CSI)
- ❖ presso le strutture in gestione o in uso al GSO Vimodrone devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; (rif. c.c. CSI)
- ❖ durante le sessioni di allenamento o di prova di atleti minori di 11 anni, è consentito l'accesso a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, alla presenza di un allenatore/tecnico/dirigente dell' ASD GSO VIMODRONE; (rif. c.c. CSI).
- ❖ durante le sessioni di allenamento o di prova di atleti maggiori o di età pari a 11 anni, è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della ASD GSO VIMODRONE; (rif. c.c. CSI).
- ❖ gli allenatori/tecnici/dirigenti di sesso maschile NON possono entrare negli spogliatoi delle atlete, se non dopo l'avvenuta vestizione dei medesimi e solo per le procedure di riconoscimento in occasione delle gare; (rif. c.c. CSI)
- ❖ gli allenatori/tecnici/dirigenti non possono entrare negli spogliatoi, se non accompagnati da altro allenatore/tecnico/dirigente; (rif. c.c. CSI)
- ❖ garantire sempre l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla ASD GSO VIMODRONE durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati; (rif. c.c. CSI)
- ❖ durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 11 (undici) anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale; (rif. c.c. CSI)

- ❖ durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 11 (undici anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale; in caso l'accompagnatore sia di sesso diverso dal minore accompagnato, lo stesso non potrà comunque entrare negli spogliatoi; (rif. c.c. CSI)
- ❖ ai responsabili designati dalla ASD GSO VIMODRONE è consentita la vigilanza degli spogliatoi al termine delle partite o degli allenamenti, affinché sia lasciato in ordine e pulito. È altresì possibile la vigilanza su atleti/e affinché non assumano atteggiamenti inopportuno all'interno dello spogliatoio o danneggino lo stesso. In ogni caso, eventuali azioni di vigilanza dovranno avvenire secondo procedure rispettose della privacy, delle esigenze e delle specificità di ogni atleta. (rif. c.c. CSI)
- ❖ in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera). (rif. c.c. CSI)
- ❖ in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere
- ❖ in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare cautele ancora maggiori e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale; (rif. c.c. CSI)
- ❖ durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello; (rif. c.c. CSI)
- ❖ durante le trasferte, gli accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa; (rif. c.c. CSI)
- ❖ in caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo, salvo nulla osta da parte di genitori o tutori, a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto. (rif. c.c. CSI)
- ❖ in occasione delle trasferte che prevedano pernottamenti, la ASD GSO VIMODRONE si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli atleti un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento, prevedendo eventualmente anche riunioni in presenza o in videoconferenza; (rif. c.c. CSI)

- ❖ Non abusare sessualmente di minori.

A tale proposito si riporta quanto indicato dal codice penale:

Art. 609 - bis

- 1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:*
 - 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*
 - 3) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.*

Art. 609 - ter

- 1. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:*
 - 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;*
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;*
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*
 - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;*
 - 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;*
 - 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;*
 - 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;*
 - 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
 - 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*
 - 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*
- 2. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.*

Art. 609 - quater

- 1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:*
 - 1) non ha compiuto gli anni quattordici;*
 - 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.*
- 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.*

3. ***Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.***
4. ***La pena è aumentata:***
 - 1) *se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;*
 - 2) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
 - 3) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
 - 4) *se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
 - 5) *se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*
5. ***Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.***
6. ***Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.***
7. ***Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.***

Art. 609 - quinquies

1. ***Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.***
2. ***Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.***
3. ***La pena è aumentata.***
 - a) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
 - b) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
 - c) *se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*
c-bis) *se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*
4. ***La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.***

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio è che tutti gli interessati devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.